**Art. 67**

**Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (1)**

I. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:   
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;   
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;   
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;   
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

III. Non sono soggetti all'azione revocatoria:   
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;  
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;   
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio (1);   
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; (2)   
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; (3)   
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;   
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.

IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, dopo le parole «entro il terzo grado» ha aggiunto le parole «ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio». La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.   
(2) Lettera sostituita dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.   
(3) L'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del periodo le parole «, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;». La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.

**GIURISPRUDENZA**

**[Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Pagamenti relativi a rapporti di durata a prestazioni corrispettive - Revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Corrispettivo di una prestazione ricevuta dal "solvens" ovvero rapporto in corso alla data del pagamento - Irrilevanza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/16072)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/16072)*[Qualsiasi pagamento, ancorché relativo a rapporti di durata a prestazioni corrispettive, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. (nel testo anteriore al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005), in considerazione della natura cosiddetta indennitaria di detta azione, per la quale il pregiudizio che la giustifica è in "re ipsa" e consiste nella lesione della "par condicio creditorum", onde è irrilevante che il pagamento oggetto di revoca costituisca il corrispettivo di una prestazione ricevuta dal "solvens", ovvero il fatto che il rapporto sia ancora in corso alla data del pagamento. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/16072)*[Cassazione civile, sez. I, 11 Agosto 2016, n. 17044.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/16072)

**[Fallimento - Azione revocatola fallimentare - Esenzione per i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro - Esclusione per i pagamenti eseguiti a favore dei somministratori di manodopera - Contratto di somministrazione di lavoro](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15522)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15522)*[L'esenzione da revocatoria di cui all'articolo 67, comma 3, lett. f), non si applica alle imprese di somministrazione, in quanto la ratio di tale norma tende a favorire la continuazione dell'attività d'impresa e a tutelare gli interessi dei lavoratori e dei collaboratori. Il diritto di credito fatto valere da tali imprese, infatti, non deriva da un rapporto di lavoro sottostante, bensì da un contratto di somministrazione, del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra somministratore e lavoratore o tra quest'ultimo e l'utilizzatore - fallito -, ne consegue che tale diritto è qualificabile come diritto di credito commerciale che vede i lavoratori assunti e retribuiti direttamente dal somministratore. (Jodi Federico Proietti) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15522)*[Appello Milano, 30 Giugno 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15522)

**[Procedimento civile – Revocatoria fallimentare (art. 67 l.fall) – Sentenza costitutiva o dichiarativa – Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c. – Insussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15435)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15435)*[Gli effetti esecutivi della sentenza di condanna rispetto a quelli della pronuncia costitutiva si producono solo con il passaggio in giudicato della decisione in forza del principio enunciato dalle S.U. n. 4059/2010 secondo cui l’art. 283 c.p.c. esclude che le sentenze di accertamento o costitutive e quelle di condanna possano dispiegare i loro effetti immediatamente ossia prima del loro passaggio in giudicato, in quanto alle stesse non si applica il procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. (Raffaela Mensorio) (Produzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15435)*[Appello Napoli, 23 Giugno 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15435)

**[Azienda - Cessione - Responsabilità del cessionario per debiti futuri - Debito derivante dalla sopravvenuta inefficacia di pagamenti di crediti aziendali risultanti dalla documentazione contabile al momento della cessione dell'azienda](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14838)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14838)*[La Prima sezione civile della corte di cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite un intervento chiarificatore sulla questione se la cessione dell'azienda comporti comunque per il cessionario l'accollo dei debiti anche futuri di cui risultino i presupposti e, in particolare, dei debiti che nasceranno dalla sopravvenuta dichiarazione di inefficacia di pagamenti di crediti aziendali risultanti dalla documentazione contabile al momento della cessione dell'azienda.  
  
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente, «l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità» (Cass., sez. III, 26 agosto 2014, n. 18258, m. 632303) e comporta perciò il trasferimento anche dei debiti per sanzioni irrogate dopo la cessione per fatti commessi in precedenza (Cass., sez. IL 29 ottobre 2010, n. 22199, m. 614833).  
  
Sennonché, se è indiscutibile che l'art. 58 legge bancaria prevede la liberazione del cedente alla scadenza del termine di tre mesi (Cass., sez. I, 3 maggio 2010, n. 10653, m. 613303), questa deroga non esclude affatto che quello previsto dall'art. 2560 c.c. sia un accollo cumulativo con trasferimento dei debiti al cessionario. E se nel caso della cessione bancaria è la legge a prevedere che ne consegua il trasferimento di tutte le situazioni soggettive attive e passive, non si vede perché un analogo effetto traslativo non debba aversi anche per le cessioni delle altre aziende commerciali, almeno quando sia l'atto di cessione a includere espressamente, come nel caso in esame, «tutte le situazioni attive e passive quali risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14838)*[Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2016, n. 8090.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14838)

**[Azione revocatoria delle rimesse bancarie - Consistenza - Durevolezza - Significato](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14959)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14959)*[Ai fini dell’art. 67 co. 3 lett. b) l.f., la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria della società fallita verso la banca nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento va accertata con riguardo: a) all’entità iniziale, finale e massima dell’esposizione debitoria suddetta; b) alla differenza fra l’ammontare massimo e quello esistente alla data del fallimento delle pretese creditorie della banca nel periodo considerato; c) all’entità delle rimesse bancarie effettuate nel suddetto periodo di importo non inferiore al 10% del massimo revocabile ai sensi dell’art. 70 l. fall. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14959)*[Tribunale Firenze, 18 Aprile 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14959)

**[Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Accertamento di eventuali affidamenti – Mancato deposito contratto conto anticipi – Inesistenza prova affidamento e cessione credito  
  
Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Nozione di riduzione consistente e durevole – Applicazione al caso concreto – Criteri per la individuazione delle singole rimesse revocabili  
  
Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Applicazione del tetto massimo revocabile di cui all’art. 70 L.F. – Sussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14867)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14867)*[Il mancato raggiungimento della prova sia della cessione che della sua efficacia nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 1264 c.c. comporta che i pagamenti eseguiti da parte dei terzi sul conto della fallita costituiscono in tutto e per tutto atti estintivi eseguiti in favore della società fallita. Peraltro la preesistenza delle obbligazioni dei terzi rispetto ai singoli versamenti non consente di qualificare questi ultimi come adempimento del terzo agli obblighi del correntista verso la banca né come adempimento di obblighi di garanzia (cfr. sul punto Cass. Sent. n. 7074/2005). (Salvatore Fieramonti) (riproduzione riservata)  
  
Appare idoneo il criterio indicato dalla procedura, ripreso dalla prima giurisprudenza di merito che ha applicato la nuova normativa, sulla base del quale si considera consistente ogni rimessa che supera il 10% dell’importo massimo revocabile ex art. 70 L.F. (Salvatore Fieramonti) (riproduzione riservata)  
  
Per quanto riguarda l’elemento della durevolezza dell’effetto solutorio può invece applicarsi, nel caso di specie, il diverso dato temporale utilizzato dal CTU il quale ha ipotizzato la durevolezza analizzando l’efficacia solutoria in un arco temporale di quattro giorni. Si tratta infatti di una metodologia certamente congrua in considerazione di quanto già evidenziato sulla natura movimentata del conto in questione e dunque del fatto che si tratta di rapporto all’interno del quale la stabilità del rientro va valutata nel breve – ma non brevissimo – periodo. (Salvatore Fieramonti) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14867)*[Tribunale Latina, 05 Aprile 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14867)

**[Scissione societaria - Revocatoria - Assegnazione - Inammissibilità - Irregredibilità degli effetti organizzativi prodotti - Tutela dei creditori anteriori della società scissa - Risarcimento del danno - Solidarietà](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15007)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15007)*[È inammissibile l'azione revocatoria avverso l'atto di assegnazione posto in essere nell'ambito di una operazione di scissione societaria. Se è vero, infatti, che la finalità dell'art. 2504-quater c.c. consiste nell'assicurare la stabilità degli effetti di una complessa operazione societaria, la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che tali effetti possano essere, in ogni caso messi in discussione (vuoi con la dichiarazione di nullità vuoi con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le prescritte formalità pubblicitarie e decorsi i termini per la opposizione: da questo momento pare ragionevole ritenere che per tutelare tali interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventino "irregredibili", e che la tutela offerta ai creditori anteriori della società scissa si concreti nei rimedi specificamente previsti, che sono tra l'altro oggettivamente estesi ed apprezzabili, visto il diritto al risarcimento del danno, previsto all'art. 2504-quater, comma 2. c.c. e la solidarietà di cui all'art. 2506-quater ultimo comma c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15007)*[Tribunale Bologna, 01 Aprile 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15007)

**[Fallimento - Concordato preventivo - Consecuzione tra le procedure - Manifestazione di un'unica crisi d'impresa - Natura unitaria della procedura anche in presenza di iato temporale - Computo dei termini per l'azione revocatoria](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14630)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14630)*[Ove al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, il susseguirsi delle due procedure darà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decoreranno i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria anche nell'ipotesi in cui tra concordato e fallimento vi sia uno iato temporale, in quanto costituiscono entrambi manifestazione di un'unica situazione di crisi dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14630)*[Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14630)

**[Azione revocatoria delle rimesse bancarie – Limite all’obbligazione restitutoria dell’accipiens – Necessità di identificare le rimesse durevoli e consistenti – Sussistenza  
  
Azione revocatoria delle rimesse bancarie – Consistenza – Durevolezza – Significato](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14861)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14861)*[L’identificazione delle rimesse durevoli e consistenti è accertamento tuttora necessario al fine di identificare le rimesse revocabili ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. b) l.f., avendo l’art. 70 co. 3 l.f. introdotto unicamente il limite all’obbligazione restitutoria dell’accipiens. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)  
  
Ai fini dell’esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f., il requisito della consistenza va accertato tenendo in considerazione diversi parametri, senza poter identificare un limite percentuale preciso, ma considerando il valore della rimessa rapportato al rientro complessivo nel periodo sospetto, tenendo conto dell’ammontare del debito nel momento in cui la singola rimessa è stata effettuata, l’entità massima dell’esposizione debitoria del conto corrente, l’entità media dei movimenti in entrata e in uscita dal conto. La durevolezza va intesa invece come relazione che sussiste tra un accredito e i successivi addebiti, definendosi durevole una rimessa che non sia stata seguita, in un lasso di tempo breve, da movimenti in uscita dal conto tali da portare la rimessa al di sotto del limite di consistenza. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14861)*[Tribunale Treviso, 23 Marzo 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14861)

**[Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 - Revocabilità - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14511)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14511)*[L'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, comma 1, n. 4 legge fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali (Cass. 3 aprile 2014 n. 7868; Cass. 5 marzo 2012, n. 3397; Cass. 1 marzo 2012, n. 3232). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14511)*[Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2016, n. 4464.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14511)

**[Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Assoggettabilità del pagamento eseguito con assegno postdatato – Irrilevanza della data di consegna del titolo   
  
Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Assoggettabilità del pagamento eseguito con assegno postdatato – Esclusione a titolo di “pagamento nei termini d’uso” ex art.67, 3° comma, lett.c), L.F. – Non sussiste   
  
Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Obbligazione restitutoria conseguente alla revocazione del pagamento – Natura di debito di valuta](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15524)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15524)*[Con riguardo all’assegno bancario, il “pagamento” contemplato dall’art.67, 2° comma, Legge Fallimentare dev’essere riferito alla data dell’effettivo incasso, trattandosi del momento in cui si verifica l’estinzione dell’obbligazione, mentre la consegna del titolo rileva come mera promessa di pagamento. L’effetto solutorio-liberatorio si realizza solo con l’incasso della somma portata nel titolo stesso. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)  
  
Con riferimento all’art.67,3° comma, lett.c), Legge Fallimentare, il concetto di “termini d’uso” fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento, mentre non possono divenire “termini d’uso” prassi patologiche e forme anormali di pagamento, non concordate dalle parti all’inizio del rapporto negoziale. In particolare, i pagamenti effettuati con rilevante ritardo rispetto alle condizioni convenute dalle parti, in forme diverse da quelle pattuite, oltre che in condizioni peculiari, sono tali da non poter essere considerate d’uso: deve dunque essere esclusa l’operatività della causa di esonero prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), Legge Fallimentare.  
Dunque, si considerano avvenuti nei “termini d’uso” e sono esenti da revocatoria i pagamenti effettuati regolarmente alla loro scadenza in relazione alla prassi commerciale tra le parti, mentre non possono beneficiare dell’esenzione i pagamenti effettuati con notevole ritardo rispetto alle condizioni originariamente pattuite. [Nella fattispecie, il giudice ha rilevato che i pagamenti, effettuati con assegni postdatati, non rappresentavano mezzi fisiologici e usuali di pagamento]. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)  
  
In tema di azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all’accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l’atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall’originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l’esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15524)*[Tribunale Torino, 02 Marzo 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15524)

**[Piano attestato - Revocatoria - Esenzione - Requisiti - Inattendibilità del piano ed elementi di valutazione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15006)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15006)*[La valutazione della inattendibilità del piano attestato, ai fini della revocabilità degli atti posti in essere in esecuzione dello stesso, deve essere accertata in modo rigoroso sulla base di elementi noti in data anteriore e non successiva alla sua esecuzione. La sanzione dell'inapplicabilità dell'esenzione dalla revocatoria può, infatti, essere irrogata solo a seguito dell'accertamento di una completa ed evidente (sia pure in ragione di dati in possesso dei solo creditore) inattendibilità del piano dovuta a contraddizioni interne ovvero a presupposti che per ciò che normalmente può accadere non possono trovare oggettiva concretizzazione. La semplice constatazione che le previsioni imprenditoriali del piano sono caratterizzate da visioni ottimistiche, ma non palesemente fuori da una logica imprenditoriale assennata, non può portare alla negazione del beneficio dell'esenzione dall'azione revocatoria, poiché, altrimenti, si finirebbe per imporre solo l'attestazione di piani più che prudenti e mai ambiziosi (come talvolta è auspicabile che siano) e per di più valutati sotto l'influenza di conoscenze acquisibili solo ex post. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15006)*[Tribunale Verona, 22 Febbraio 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15006)

**[Azione revocatoria delle rimesse bancarie – Distinzione tra conto scoperto e conto passivo – Irrilevanza  
  
Azione revocatoria delle rimesse bancarie – Consistenza – Durevolezza – Significato](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14943)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14943)*[La nuova formulazione dell’art. 67 co. 3 lett. b) l. fall., nel fare riferimento ad un rientro operato dal correntista sul proprio conto tale da ridurne l’esposizione debitoria nei confronti della banca, prescinde dalla distinzione tra atti e pagamenti, ed attribuisce rilievo solo alla situazione di debito del correntista che, a seguito del rientro, sia stata ridotta, denotando quindi il superamento della tradizionale distinzione – ai fini della qualificazione di una rimessa come revocabile o meno – tra conto scoperto e conto passivo. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)  
  
Il duplice riferimento dell’art. 67 co. 3 lett. b) l. fall. alla durevolezza ed alla consistenza può anche essere inteso come riferimento ad una riduzione dell’esposizione che permanga durevole, cioè che sia di importo e di durata tale da attestare come il rientro non sia fisiologico alla vita di un conto attivo per la vita della società, ossia caratterizzato da continue movimentazioni, ma sia divenuto di fatto funzionale a soddisfare il credito della banca che si riduca stabilmente con rientri consistenti anche se non necessariamente definitivi, non potendo, invece, operare la previsione nella differente ipotesi, ad es., di un conto corrente congelato. La verifica in ordine alla consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria del correntista deve essere condotta caso per caso, e non secondo criteri percentuali fissi, e rapportata all’andamento del conto nel periodo semestrale di osservazione, secondo un criterio non circoscritto all’esame delle singole rimesse, ma al loro andamento complessivo, tenuto anche conto dell’importo medio di esse rapportato, ad es., all’importo medio dell’esposizione debitoria del correntista. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14943)*[Tribunale Catania, 20 Febbraio 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14943)

**[Fallimento - Revocatoria fallimentare - Contratto di factoring - Autonoma revocabilità delle singole rimesse](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14392)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14392)*[In linea di principio, non può essere esclusa la revocabilità delle singole rimesse effettuate dai debitori nell'ambito di un rapporto di factoring e ciò in ragione dell'autonomia negoziale che assiste siffatti pagamenti, al pari di quanto pacificamente ritenuto per le rimesse effettuate dal correntista nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario con o senza anticipazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14392)*[Tribunale Salerno, 02 Febbraio 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14392)

**[Fallimento - Azione revocatoria - Contratto di factoring - Versamenti effettuati dai debitori direttamente al factoring - Revocabilità - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14393)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14393)*[I versamenti effettuati dai debitori nell'ambito di un rapporto di factoring non sono revocabili qualora il denaro corrisposto non sia mai entrato nel patrimonio della società fallita in quanto lecitamente trattenuto dal factor quale corrispettivo sulle anticipazione fatte in favore della fallita stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14393)*[Tribunale Salerno, 02 Febbraio 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14393)

**[Verifica dello stato passivo – Credito privilegiato – Mutuo fondiario – Accertamento della finalità tipica del contratto – Insussistenza  
  
Verifica dello stato passivo – Credito privilegiato – Mutuo fondiario – insussistenza della finalità tipica – Nullità del contratto per difetto di causa](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15294)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15294)*[Ancorché il mutuo fondiario non sia un contratto di scopo è rimessa al giudice la possibilità di sindacare l’effettiva funzione assolta dall’operazione di finanziamento per accertare se essa sia assistita da un’autonoma causa o se invece vada inserita in una fattispecie complessa eventualmente volta a perseguire finalità lesive della par condicio. Se, dall’esame della documentazione, emerge che le parti, nella stipulazione del contratto, hanno voluto perseguire una funzione diversa da quella per la quale tale strumento giuridico è previsto dalla legge, il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall’ordinamento. (Luciana Cipolla) (riproduzione riservata)  
  
Deve essere ritenuto nullo il contratto di finanziamento erogato a una società controllata e da questa girato, per la maggior parte, alla propria controllante, mediante bonifico bancario. (Luciana Cipolla) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15294)*[Tribunale Firenze, 20 Gennaio 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15294)

**[Revocatoria fallimentare - Contratto di cessione di azioni - Finalità recuperatorie - Competenza del tribunale fallimentare - Sussistenza - Competenza del tribunale delle imprese - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14906)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14906)*[Sussiste la competenza del tribunale fallimentare (e non di quello delle imprese) nel caso di revocatoria (fallimentare e a cascata) avente per oggetto un contratto di cessione di azioni, dato che l'azione ha finalità recuperatoria e vede il curatore agire iure proprio e non in sostituzione del fallito. (Mary Moramarco) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14906)*[Tribunale Arezzo, 18 Novembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14906)

**[Fallimento - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore - Accertamento della mala fede del sub acquirente](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14907)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14907)*[L'azione revocatoria esercitata ex art. 66 legge fall. nei confronti dei terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito richiede soltanto l'accertamento della mala fede del sub acquirente consistente nella consapevolezza della revocabilità ai seni dell'art. 67 legge fall. del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito. (In sede di reclamo, il Tribunale in composizione collegiale ha confermato il provvedimento di sequestro, per i medesimi motivi). (Mary Moramarco) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14907)*[Tribunale Arezzo, 18 Novembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14907)

**[Revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, L.F. - Indizi rilevanti per la scientia decoctionis - Consegna di numerosi assegni post-datati - Plurime richieste di riscadenziamento dei pagamenti - Chiusura di punti vendita - Rifiuto di consegnare merce - Scientia decoctionis - Sussistenza - Responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. - Sussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13813)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13813)[Tribunale Padova, 10 Novembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13813)

**[Fallimento - Azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f. - Stato d'insolvenza - Conoscenza effettiva - Necessità - Conoscibilità potenziale ed astratta - Irrilevanza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14717)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14717)*[Il presupposto soggettivo per la proposizione dell'azione revocatoria di cui all'articolo 67, comma 2, legge fall. consiste nella conoscenza effettiva e concreta, da parte del convenuto, dello stato di insolvenza del debitore successivamente dichiarato fallito e non anche nella conoscibilità, potenziale ed astratta, di tale stato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14717)*[Tribunale Salerno, 06 Novembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14717)

**[Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione - Eccezioni in senso stretto - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14267)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14267)*[La irrevocabilità di un pagamento per effetto di un'esenzione contenuta nell'articolo 67, comma 3, legge fall. non rientra nelle eccezioni in senso stretto che possono essere esaminate dal giudice solo se sollevate dalla parte, in quanto tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle relative condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio in base alle risultanze acquisite al processo, sempre che tale rilievo non sia impedito o precluso da specifiche regole processuali (cfr. Cass. 11108/2007 e, nello stesso senso, Cass. 4528/2008 con riferimento all’eccezione di inapplicabilità dell’art. 67, c.1 l.f.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14267)*[Tribunale Milano, 02 Novembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14267)

**[Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione relativa ai pagamenti per prestazioni di lavoro - Applicazione ai pagamenti eseguiti a favore dei somministratori di manodopera - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14268)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14268)*[L'esenzione da revocatoria di cui all'articolo 67, comma 3, lett. f) dei pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito non può essere invocata a favore dei pagamenti eseguiti dal fallito ai somministratori di manodopera, i quali non fanno valere un diritto di credito dei lavoratori, bensì un credito proprio, diverso ed estraneo rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14268)*[Tribunale Milano, 02 Novembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14268)

**[Fallimento - Azione revocatoria - Pagamento di creditori effettuato con il prezzo ricavato da vendita legittima - Mezzi anormali di pagamento ex art. 67, n. 2 legge fall. - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13734)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13734)*[Il pagamento di un debito ipotecario, scaduto ed esigibile, effettuato in periodo sospetto, sia pure materialmente da un terzo, col prezzo di una vera e legittima vendita dell'immobile ipotecato, della quale non è stata chiesta ed ottenuta la revoca, costituisce estinzione con mezzo diretto e normale del debito garantito dal bene, venduto e, quindi, non rientra nell'ipotesi dell'art 67, n. 2, legge fall. (Nel caso di specie, non sono stati ritenuti effettuati con mezzi anormali - e quindi revocabili ex art. 67, n. 2 legge fall. - i pagamenti eseguiti dal notaio a favore di creditori esecutanti nel periodo sospetto con il denaro ricavato da una vendita immobiliare opponibile alla massa, in quanto non impugnata anch'essa con domanda di revoca). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13734)*[Cassazione civile, sez. I, 20 Ottobre 2015, n. 21272.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13734)

**[Unione europea - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Revocatoria - Legge applicabile  
  
Unione europea - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Revocatoria - Legge applicabile - Prova  
  
Unione europea - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Revocatoria - Art. 13 - Legge applicabile  
  
Unione europea - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Revocatoria - Legge applicabile](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14377)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14377)*[L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione è assoggettata alla condizione che l’atto in questione non possa essere impugnato sul fondamento della legge applicabile a tale atto (lex causae), tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie. (massima ufficiale)  
   
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e nell’ipotesi in cui il resistente in un’azione di nullità, annullamento o inopponibilità sollevi una disposizione della legge applicabile a tale atto (lex causae) secondo cui detto atto è impugnabile unicamente nelle circostanze previste da tale disposizione, incombe a questo resistente eccepire l’assenza di tali circostanze e produrne la prova. (massima ufficiale)  
  
L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i termini «non consente (...), di impugnare tale atto con alcun mezzo» si riferiscono, oltre che alle disposizioni della legge applicabile a tale atto (lex causae) applicabili in materia di insolvenza, al complesso delle disposizioni e dei principi generali di tale legge. (massima ufficiale)  
  
L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che il resistente in un’azione di nullità, annullamento o inopponibilità di un atto deve dimostrare che la legge applicabile a tale atto (lex causae), nella sua interezza, non consente di contestare il citato atto. Il giudice nazionale investito di tale azione può decidere che è al ricorrente che incombe produrre la prova dell’esistenza di una disposizione o principio di tale legge in forza di cui l’atto può essere impugnato solo laddove detto giudice consideri che il resistente, in un primo tempo, ha effettivamente dimostrato, alla luce delle norme abitualmente applicabili nel suo diritto processuale nazionale, che l’atto in parola, in forza della stessa legge, non è impugnabile. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14377)*[Corte Giustizia UE, 15 Ottobre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14377)

**[Accertamento del passivo - Eccezione in senso stretto - Eccezione revocatoria - Rilievo officioso - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13709)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13709)*[L'eccezione revocatoria rientra tra le eccezioni in senso stretto sottratte al rilievo officioso del giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13709)*[Tribunale Monza, 13 Ottobre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13709)

**[Revocatoria fallimentare - Esenzione per i pagamenti nei termini d’uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Individuazione - Pagamenti effettuati nei tempi previsti dal regolamento negoziale concordato inter partes - Esclusione  
  
Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Vittorioso esperimento dell'azione revocatoria - Conseguente obbligazione restitutoria dell'accipiens - Natura giuridica - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze in ordine alla decorrenza degli interessi ed alla rivalutazione monetaria](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13551)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13551)*[Attesa la ratio ispiratrice dell’art. 67 co. 3 lett. a) - funzionale sia a preservare la continuità dell’attività aziendale per garantire la conservazione dell’impresa in crisi in vista del suo recupero, sia a tutelare i terzi quando la normalità del rapporto lascia presupporre una mancanza di conoscenza in capo a questi ultimi dello stato di insolvenza - l’esenzione da revocatoria prevista da tale disposizione opera sul piano oggettivo senza alcuna rilevanza degli stati soggettivi dell’accipiens, e la locuzione “pagamenti … nei termini d’uso” deve essere intesa come comprensiva sia della qualità e tipologia del pagamento, che deve risultare eseguito con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia del dato cronologico del tempo del pagamento, con la conseguenza che per l’operatività dell’esenzione in parola è necessario che il pagamento sia stato effettuato, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)  
  
L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13551)*[Appello Milano, 12 Ottobre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13551)

**[Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Azione revocatoria fallimentare - Aiuto di Stato - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13770)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13770)*[L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, dal momento che non si tratta di un procedimento di carattere selettivo perché attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare: senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria. Pertanto, l'azione revocatoria, anche se esercitata durante la prima fase, non comporta aiuti alle imprese sotto forma di un finanziamento forzoso, atteso che è diretta ad ottenere, invece, risorse da destinare all'espropriazione forzata a fini satisfattori, a tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, in quanto è sufficiente la sua concorrenza con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile all'esito del tentativo di risanamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13770)*[Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13770)

**[Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Azione revocatoria fallimentare - Violazione del principio di concorrenza e della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13771)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13771)*[La violazione del principio di concorrenza della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato per effetto dell'azione revocatoria esperita in sede di amministrazione straordinaria è già stata esclusa dalla Corte Costituzionale (sent. 21 aprile 2006, n. 172), la quale ha già avuto modo di affermare che l'azione ex art. 67 legge fall. trova giustificazione nell'esigenza di ricostruire il patrimonio della società in liquidazione al fine di garantire la tutela della par condicio creditorum, principio informatore delle procedure concorsuali, tra cui anche quella di amministrazione straordinaria (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 379). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13771)*[Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13771)

**[Revocatoria fallimentare - Questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, d.l. 14 marzo 2005 rispetto all'art. 77 Cost. - Immediata applicazione della nuova disciplina alle revocatorie non ancora definite con sentenza irrevocabile - Manifesta infondatezza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13772)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13772)*[È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, d.l. 14 marzo 2005 rispetto all'art. 77 Cost., nella parte in cui non si prevede l'immediata applicazione della nuova disciplina delle revocatorie alle cause non ancora definite con sentenza irrevocabile, sebbene introdotta con decreto legge. Il ricorso alla decretazione d'urgenza rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, senza che ciò determini la necessaria retroattività della disciplina introdotta o la deroga ai principi ordinari della successione delle leggi nel tempo. Costituisce, pertanto, facoltà del legislatore quella di introdurre nuove normative con legge o atto avente forza di legge, e di fissare il dies a quo, fermo restando il limite della irretroattività della legge penale. A questo si aggiunge che il presupposto di necessità ed urgenza inerente la riforma delle revocatorie fallimentari del 2005 ha trovato fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni concorrenziali alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei creditori/finanziatori ed inerente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi (Cass, sez. 1, 5 marzo 2008, n. 5962). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13772)*[Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13772)

**[Accertamento del passivo - Dichiarazione di esecutività dello stato passivo - Giudicato endofallimentare - Impedimento alla revocatoria degli acconti - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13504)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13504)*[Il giudicato endofallimentare formatosi per effetto della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, pur rendendo incontestabile l'ammissione al passivo del credito fatto valere dalla ricorrente a titolo di saldo del corrispettivo per lavori eseguiti per conto della società fallita, non può considerarsi ostativo dell'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del pagamento in acconto ricevuto dalla creditrice, il cui esito positivo non è destinato ad incidere in alcun modo sul relativo accertamento, comportando per la ricorrente esclusivamente la facoltà di insinuare al passivo il proprio credito, previa restituzione delle somme percepite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13504)*[Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 2015, n. 19319.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13504)

**[Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13503)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13503)*[In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., esperita dal curatore nei confronti di società avente sede nella Repubblica di San Marino, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano a norma dell’art. 3 comma 2, ultima parte L. 218/1995 - posto che le azioni fallimentari rientrano tra le materie escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 -, in forza dei criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio.  
In particolare, con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare, detta competenza si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento, per cui va individuato il giudice fornito di giurisdizione in quello che ha emesso la sentenza di fallimento, tanto ai sensi dell’art. 20 c.p.c., essendo il domicilio del curatore il luogo di adempimento dell’obbligazione restitutoria fatta valere con detta azione, quanto ai sensi dell’art. 24 l. fall. che attribuisce a quel giudice la competenza a conoscere di tutte le azioni derivanti dal fallimento (cfr. Sez. Un. n. 17912/2002 e 2692/2007; Cass. n. 8745/2001). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13503)*[Tribunale Rimini, 19 Settembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13503)

**[Credito della procedura fallimentare nei confronti di una pubblica amministrazione per corrispettivo di appalto - Durc dell'impresa che segnala una irregolarità contributiva - Pagamento diretto agli istituti previdenziali in costanza di fallimento dell'appaltatore - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13636)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13636)*[La disposizione dell’art. 118, c. 6 del d. lgs 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) non può essere applicata ad una procedura concorsuale.  
E’ illegittimo il rifiuto del committente di versare il prezzo dell’appalto in favore della procedura fallimentare sul solo rilievo di dover corrispondere, proprio in funzione di quella garanzia ex lege, quell’importo agli enti previdenziali.  
Il credito relativo al corrispettivo dell’appalto è infatti acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale pagamento successivo al fallimento sarebbe ritenuto inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F.. Tale pagamento verrebbe effettuato da un terzo, con denaro del fallito e a favore di un terzo creditore che, in tal caso, verrebbe preferito nel concorso, poiché otterrebbe in prededuzione una somma che sarebbe dovuta con privilegio di grado posteriore. (Piero Pieri) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13636)*[Tribunale Milano, 01 Settembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13636)

**[Professionista amministratore di società di capitali – Rapporto di lavoro parasubordinato  
  
Revocatoria fallimentare – Compensi dell’amministratore – Esenzione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13053)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13053)*[Il rapporto tra l’amministratore di una società di capitali e la società stessa deve essere ricondotto nell’ambito del rapporto di lavoro parasubordinato. (Arturo Semprevivo) (riproduzione riservata)  
   
Non sono revocabili, ex art. 67 comma 3 lett. f) L.F., i pagamenti dei compensi al commercialista per l’attività di amministratore di una società di capitali che lo abbia scelto per le sue competenze professionali, instaurando con lui un rapporto di lavoro parasubordinato. (Arturo Semprevivo) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13053)*[Appello Milano, 09 Luglio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13053)

**[Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cessione dei crediti d'impresa - Opponibilità al fallimento del cedente - Data del pagamento del corrispettivo - Azione revocatoria da parte del curatore - Presupposti](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13937)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13937)*[La cessione dei crediti d'impresa, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è opponibile al fallimento del cedente non già dal momento del perfezionamento dell'atto contrattuale ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa, sia stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto e che il curatore, agendo ex art. 67 legge fall., dimostri la conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza del cedente a quella data.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13937)*[Cassazione civile, sez. I, 08 Luglio 2015, n. 14260.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13937)

**[Responsabilità degli amministratori - Gestione della crisi di impresa - Osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo - Discrimine tra la condotta diligente e la mala gestio - Giudizio ex post sull'esito di una strategia aziendale - Esclusione - Verifica della ponderazione dei profili di rischio](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12839)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12839)*[Il parametro di valutazione dell’operato degli amministratori di una società a responsabilità limitata deve conformarsi al canone normativo dell’osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 1, cod. civ. Conseguentemente non è corretto ravvisare una responsabilità per mala gestio dell’amministratore ogni volta che, alla stregua di un giudizio ex post, le sue scelte di strategia aziendale si siano rivelate errate, perché il discrimine tra la condotta diligente e la mala gestio dell’amministratore non può sostanziarsi nella verifica ex post dei rischi connessi ad una scelta imprenditoriale alla prova dei fatti è risultata perdente. Occorre invece accertare se l’amministratore, prima di prendere una certa decisione gestionale, abbia approfonditamente ed adeguatamente ponderato tutti i possibili e prevedibili profili di rischio ad essa connessi, ed abbia a tal fine apprezzato altresì tutti i dati e gli elementi di valutazione concretamente acquisibili nel caso specifico. (Nel caso di specie è stata rigettata la misura cautelare richiesta dalla curatela nei confronti degli amministratori di una s.r.l. fallita dopo un piano attestato ex art. 67, lett. d non andato a buon fine dopo un ampio periodo di esecuzione in cui anche il sistema bancario lo aveva attuato con concessione anche di nuova finanza). (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12839)*[Tribunale Firenze, 29 Maggio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12839)

**[Procedure concorsuali - Fallimento di società di persone e soci illimitatamente responsabili conseguente a concordato preventivo dichiarato inammissibile - Revocatoria fallimentare - Consecuzione delle procedure - Ipoteca giudiziale iscritta su beni del socio illimitatamente responsabile - Retrodatazione del periodo sospetto dal deposito della domanda di concordato con riserva e non dalla dichiarazione di fallimento del socio ex art. 147 l. fall. - Sussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12878)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12878)*[Nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l. fall., il termine di cui all'art. 67 l. fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale del socio fallito decorre dal deposito della domanda di concordato della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d’insolvenza personale del socio (cfr. Cass. 17.2.2012 n.2335). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)  
  
(Si segnala la recente ordinanza della Cassazione, resa in data 10 febbraio 2015, che ha confermato l’orientamento di Cass. 2012/2335).](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12878)*[Tribunale Forlì, 29 Maggio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12878)

**[Trust - Scopo di proteggere e soddisfare le esigenze dei familiari - Natura gratuita dell'atto - Analogia con il fondo patrimoniale - Fattispecie in tema di azione revocatoria ordinaria promossa da un fallimento nei confronti dell'amministratore della società](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12860)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12860)*[Può dirsi pacifica la qualificazione in termini di gratuità del conferimento di beni in un trust istituito con lo scopo di proteggere e soddisfare le esigenze dei familiari, in analogia con la fattispecie dell'istituto del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 e seguenti c.c. la cui istituzione, mediante conferimento di beni, è pacificamente ritenuto in giurisprudenza un negozio a titolo gratuito, condividendo gli atti del trust e del fondo patrimoniale la causa di segregazione e l'effetto di creazione di un patrimonio separato ed assoggettato ad un vincolo di destinazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12860)*[Tribunale Siena, 22 Maggio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12860)

**[Fallimento - Azione revocatoria promossa dal curatore - Analogie e differenze con l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 c.c.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14398)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14398)*[L'art. 66 legge fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. Ragion per cui è errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall., poiché è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14398)*[Cassazione civile, sez. VI, 07 Maggio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14398)

**[Revocatoria ordinaria - Presupposti - Modifica qualitativa del patrimonio del debitore - Maggiori difficoltà nella soddisfazione dei crediti](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14399)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14399)*[In tema di revocatoria ordinaria, non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell'azione esecutiva (ex multis, Cass. civ. Sez. 3 13 dicembre 2011, n. 26723). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14399)*[Cassazione civile, sez. VI, 07 Maggio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14399)

**[Cessione di crediti - Nullità - Azione revocatoria fallimentare - Ripetizione delle somme presso il cessionario ed il debitore ceduto - Buona fede](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12463)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12463)*[In caso di nullità della cessione di crediti, il cedente - nella specie il curatore fallimentare che aveva agito anche in revocatoria - può eccepire la nullità e ripetere le somme, oltre che dal cessionario anche dal debitore ceduto, salvo il caso in cui questi sia in buona fede ex art. 1189 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12463)*[Tribunale Taranto, 10 Aprile 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12463)

**[Revocatoria fallimentare - Articolo 67, comma 1, L.F. - Socio illimitatamente responsabile - Inscientia decoctionis - Società di fatto non iscritta nel registro delle imprese - Onere della prova](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12468)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12468)*[Anche in presenza di una società di fatto o irregolare, l'acquirente convenuto in revocatoria fallimentare ai sensi del primo comma dell'articolo 67 L.F. è onerato di provare la sua ignoranza circa la qualità di socio del disponente e l'insolvenza della società partecipata il cui fallimento sia stato esteso al socio illimitatamente responsabile, senza che possa giovarsi in contrario dell'omessa iscrizione della società nel registro delle imprese, poiché l'attività della società di fatto viene comunque esteriorizzata e resa nota ai terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12468)*[Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12468)

**[Revocatoria fallimentare - Articolo 67, comma 1, L.F. - Atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile - Onere della prova - Duplice profilo - Non iscrizione nel registro delle imprese - Irrilevanza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12469)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12469)*[Nella revocatoria fallimentare promossa ai sensi del primo comma dell'articolo 67 L.F. di atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di società di persone dichiarato fallito assieme alla società, l'onere della prova della non conoscenza dello stato di insolvenza gravante sull'accipiens attiene al duplice profilo della qualità di socio del disponente e dell'insolvenza della società da lui partecipata, in quanto, con riguardo a società non iscritta nel registro delle imprese, il disposto dell'articolo 2193 c.c. non vale a modificare, in relazione al secondo elemento, la citata disciplina dell'onere della prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12469)*[Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12469)

**[Azione revocatoria fallimentare - Ipoteca iscritta dall'agente della riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/73 sugli immobili del debitore - Distinzione dalle ipoteche volontarie o giudiziali - Revocabilità - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12510)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12510)*[L'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/73 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, pur non essendo qualificabile come ipoteca legale - dal momento che l'iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione al fine di garantire l'adempimento di obbligazioni derivanti da un'operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un'iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale - neppure è riconducibile all'ipoteca volontaria, posto che la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, od a quella giudiziale, cui la accomuna la subordinazione dell'iscrizione ad un'iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma dalla quale si differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, non rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta, in definitiva, di figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile, e perciò non rientrante nel disposto dell'art. 67 l.fall., a norma del quale sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12510)*[Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2015, n. 6997.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12510)

**[Fallimento - Revocatoria fallimentare - Credito del professionista per l'assistenza al concordato preventivo - Esenzione - Ratio](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12545)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12545)*[Per effetto dell'esenzione prevista dall'articolo 67, lett. g), non sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore per ottenere la prestazione di servizi strumentali (che possono richiedere un ausilio tecnico o giuridico) all'accesso alla procedura di concordato preventivo. In questa norma può essere individuata una comunanza di ratio con quella di cui all'articolo 111, comma 2, che induce a ritenere che nella strumentalità di tali prestazioni rispetto alla procedura il legislatore ravvisa quel nesso funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica la prededucibilità dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, anche se sorti prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12545)*[Appello Milano, 02 Aprile 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12545)

**[Amministrazione straordinaria - Azione revocatoria fallimentare nei confronti del gestore di linee aeroportuali - Ammissibilità](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12932)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12932)*[Il vettore non è obbligato a corrispondere al gestore i diritti e le tasse aeroportuali, in quanto, in caso di necessità e urgenza, qualora dalla violazione degli obblighi posti a carico del vettore derivino violazioni operative critiche e possibile compromissione del regolare svolgimento di attività operative, il gestore dei servizi aeroportuali può autonomamente applicare, salva successiva ratifica da parte dell'ENAC, le misure della interruzione di una specifica attività sino alla ripresa con correnti modalità o la sospensione di eventuali abilitazioni di esercizio o di accesso previste dal regolamento di scalo e dal manuale dell'aeroporto. In base a tali considerazioni, si deve ritenere esperibile l'azione revocatoria fallimentare ex articolo 67, comma 2, L.F. del vettore nei confronti del gestore dei servizi aeroportuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12932)*[Appello Milano, 01 Aprile 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12932)

**[Revocatoria fallimentare - Esenzioni - Interpretazione analogica - Esclusione - Fattispecie in tema di prestazioni professionali del legale della società in stato di insolvenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12603)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12603)*[Le esenzioni dall'azione revocatoria di cui all'articolo 67, comma 3,  L.F., in quanto eccezioni, sono di stretta interpretazione e non ne è consentita l'applicazione analogica. Tra le eccezioni in esame non rientrano le prestazioni professionali del legale svolte a favore della società decotta al fine di permetterle di superare tale stato di decozione attraverso l'esito vittorioso di una causa che comporti l'incasso di un cospicuo risarcimento dei danni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12603)*[Tribunale Lecco, 21 Marzo 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12603)

**[Fallimento – Insinuazione al passivo – Giudicato endofallimentare – Pegno regolare – Revocabilità](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12335)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12335)*[Ai fini della revocatoria fallimentare, si versa in ipotesi di pegno regolare laddove l’oggetto del vincolo sia sufficientemente specificato e laddove il potere di disposizione della Banca su titolo vincolato a pegno (ad esempio il potere di vendita dei titoli in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite) si configuri piuttosto come una mera modalità attraverso la quale può trovare attuazione coattiva la tutela del creditore pignoratizio. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12335)*[Tribunale Padova, 05 Marzo 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12335)

**[Trust - Costituzione di vincolo di vincolo su determinati beni immobili - Revocabilità ex articolo 2901 c.c.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12186)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12186)*[L'atto col quale viene costituito un trust nel quale vengono conferiti i beni immobili è revocabile, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 2901 c.c. essendo lo stesso un atto titolo gratuito con effetto segregativo al pari di quello ottenibile con il fondo patrimoniale o il conferimento di determinati fondi ad un intermediario finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12186)*[Tribunale Genova, 18 Febbraio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12186)

**[Fallimento – Azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto azienda contenente marchio ed insegna – Provvedimenti cautelari – Competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12081)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12081)*[Nel caso di azione cautelare avente ad oggetto la richiesta di sequestro giudiziario di un ramo aziendale costituito da beni mobili, marchio registrato ed insegna la competenza è demandata alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa e non al tribunale fallimentare competente ex art. 24 L.F.. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12081)*[Tribunale Napoli Nord, 11 Febbraio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12081)

**[Fallimento – Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Divieto in appello di eccezioni nuove e di deduzione di nuove circostanze – Deduzioni attinenti al "massimo scoperto", alle operazioni bilanciate ed ai saldi attivi – Ammissibilità – Prova della natura solutoria dei versamenti – Onere della prova a carico del curatore](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15415)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15415)*[In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, non costituisce ampliamento del thema decidendum e del thema probandum (inammissibili nel giudizio d’appello) le deduzioni attinenti al "massimo scoperto", alle operazioni bilanciate ed ai saldi attivi e cioè deduzioni che nel primo caso ineriscono soltanto ad una questione di diritto circa l'interpretazione da dare all’art. 67 legge fall., (nel testo anteriore alla riforma) e negli altri casi ad elementi quali la scopertura o meno del conto e la destinazione o meno dei versamenti alla creazione di provvista per contestuali operazioni passive; tali elementi non sono, infatti, estranei alla prova della natura solutoria dei versamenti che grava sul fallimento e che implica la produzione degli estratti del conto corrente, dai quali gli elementi in questione emergono il più delle volte senza necessità di ulteriori accertamenti.   
(Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15415)*[Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2015, n. 2536.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15415)

**[Trust - Nullità per violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento - Esclusione - Azione revocatoria - Esperibilità - Oggetto dell'impugnazione - Atto di conferimento](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12076)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12076)*[Il conferimento di beni in trust, pur non integrando un'ipotesi di nullità per violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento, può tuttavia integrare i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, con la precisazione che oggetto dell'impugnazione non sarà l'atto istitutivo del trust, mancante di effetti dispositivi, bensì il conseguente atto di disposizione con il quale i beni sono stati trasferiti al fiduciario trustee o, nell'ipotesi di trust autodichiarato, posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico, così come prevede l'articolo 2, comma 2, della convenzione dell'Aja. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12076)*[Tribunale Forlì, 05 Febbraio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12076)

**[Revocatoria fallimentare – Esenzione per i pagamenti nei termini d’uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. – Prassi di pagamento non conforme ai termini pattizi o legali – Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12055)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12055)*[Il rispetto dei termini contrattuali o legali e l’uso di mezzi ordinari di pagamento consentono l’operatività della causa di esenzione dalla revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., in quanto permette di conciliare l’esigenza di continuità dell’impresa debitrice con il rispetto della par condicio.   
  
La prassi di posticipare i pagamenti rispetto ai termini pattizi e legali, secondo termini non compiutamente definiti e variamente oscillanti, legati alla discrezionalità del debitore, confligge con i connotati generali della condotta tipica ipotizzata dal legislatore ai fini dell’esenzione da revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall..   
  
In presenza di espressi termini pattizi, una prassi posticipatoria dei pagamenti non può essere considerata uso contrattuale o deroga pattizia ai termini di adempimento, rimanendo confinata nella sfera di mera tolleranza dei creditori, e quindi non consente di avvalersi della causa di esenzione da revocatoria per pagamenti nei termini d’uso.   
  
Non può configurarsi il regolamento in termini d’uso in caso di pagamento con mezzi anormali, non ordinari e non fisiologici rispetto a quelli di consueto adoperati (nel caso in esame, è stata ravvisata la anormalità nella percezione di assegni postdatati o nella richiesta da parte del creditore, difforme rispetto alle precedenti condizioni di pagamento, di assegni circolari o bonifici). (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12055)*[Tribunale Salerno, 03 Febbraio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12055)

**[Revocatoria fallimentare – Cessione di crediti “pro solvendo” – Accertamento della funzione solutoria – Mezzo anormale di pagamento – Sussistenza – Revocabilità ex art 67 primo comma n.2) l. fall.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12431)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12431)*[E’ revocabile ex art. 67 primo comma n. 2 l. fall., la cessione di credito perfezionata in funzione solutoria, anche nell’ambito di rapporto bancario di anticipazioni s.b.f., quando non sia prevista al momento del sorgere dell’obbligazione ed in tutti i casi in cui si rileva che essa, ancorchè “pro solvendo”, sia diretta all’estinzione di una obbligazione del cedente. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12431)*[Tribunale Rimini, 24 Gennaio 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12431)

**[Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Conto scoperto conto passivo differenza irrilevanza – Onere prova riparto – Rientro consistente e durevole – Nozione – Criterio differenziale art 70 applicabilità periodo precedente – Interpretazione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11910)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11910)*[Alle revocatorie instaurate a seguito di fallimento dichiarato in epoca successiva alla data del 17 marzo 2005 e prima della data del 1° gennaio 2008 si applica la previsione di cui all’art 70 L. Fall. nella formulazione del DLGS n 169 del 2007 che ha natura interpretativa. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)  
  
Con riguardo alle revocatorie di rimesse bancarie instaurate secondo la nuova formulazione dell’art 67, comma 3, L. Fall. non opera più la distinzione tra conto scoperto e conto passivo e tra funzione ripristinatoria e solutoria dato che l’unico criterio è costituito dal rientro finalizzato a ridurre l’esposizione debitoria nei confronti della banca. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)  
  
A carico della Curatela sussiste l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza della fallita da parte della banca nonché, sotto il profilo oggettivo, di provare la consistenza e durevolezza della riduzione, mentre è onere della banca eccepire tempestivamente il limite differenziale previsto dall’art 70 L.Fall.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)  
  
La nozione di consistenza e durevolezza della riduzione esprime un concetto economico dinamico sia quantitativo che temporale la verifica del quale può essere fatta all’esito di un esame complessivo di tutti gli accrediti e degli addebiti, tenendo conto dell’importo medio delle rimesse dato dalla somma delle stesse divisa per il loro numero, rapportate all’importo medio del saldo  debitore computato all’inizio e a fine del periodo di riferimento; la percentuale che ne emerge individua un criterio di valutazione della consistenza delle rimesse medesime che, rapportata alla loro durata può fornire elementi di valutazione sulla rilevanza delle stesse. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)  
  
Il riferimento al cosiddetto limite differenziale di cui all’art 70 L.Fall. opera solo una volta accertata la sussistenza di rimesse consistenti e durevoli e non integra un criterio sostitutivo di tale indagine imprescindibile. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11910)*[Tribunale Piacenza, 23 Dicembre 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11910)

**[Domanda di revocatoria fallimentare – Reiezione – Articolo 13 del Regolamento (CE) n° 1346/2000](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12143)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12143)*[Non è soggetto ad azione revocatoria fallimentare dinanzi ad un tribunale italiano il convenuto, residente in altro Paese comunitario, beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori allorquando questi provi che tale atto è soggetto alla propria legge e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnarlo con alcun mezzo. (Mario Riccomagno) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12143)*[Tribunale Genova, 11 Dicembre 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12143)

**[Azione revocatoria fallimentare - Pagamenti - Diritto controverso - Inefficacia dell'atto - Diritto di credito - Subentro del cessionario nel diritto controverso ex articolo 111 c.p.c. - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11854)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11854)*[Nell'azione revocatoria fallimentare che abbia ad oggetto un pagamento, il diritto controverso va identificato con la inefficacia dell'atto e non con il diritto di credito che venga eventualmente fatto oggetto di cessione, con la conseguenza che il cessionario non può subentrare nel diritto controverso ai sensi dell'articolo 111 c.p.c.. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11854)*[Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2014, n. 25660.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11854)

**[Concordato preventivo - Fallimento - Consecuzione tra le procedure - Collegamento causale - Retrodatazione degli effetti dell’insolvenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11563)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11563)*[Qualora, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato che lo stato di crisi in base al quale la società debitrice ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, la efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale prima domanda, atteso che la ritenuta definitività̀ anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento, porta ad escludere la possibilità di ammettere, l'autonomia delle due procedure (così Cass. 6.8.2010 n. 18437);  la ratio della retrodatazione non ha infatti come presupposto la continuità temporale fra le procedure, bensì la continuità causale, di modo che, in presenza di un rilevante intervallo temporale fra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato sarà necessario verificare se il fallimento sia stato dichiarato in base all'accertamento dell'evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva portato al deposito del primo ricorso; nel caso di specie, malgrado sia trascorso un rilevante lasso temporale fra la revoca dell’apertura del primo concordato e la dichiarazione di fallimento, la società ha cessato la propria attività sin dalla prima procedura concorsuale, potendosi cosi ritenere che tra la procedura concorsuale minore e il fallimento non sia intercorsa una soluzione di continuità, in quanto quest'ultimo ha costituito lo sviluppo logico dell'unica e comune insolvenza che ha dato causa alla prima procedura; il credito chirografario relativo agli interessi maturati sul debito bancario deve pertanto essere cristallizzato alla data di deposito della prima domanda di concordato. (Fattispecie relativa ad una prima domanda di concordato "in bianco” cui ha fatto seguito la revoca dell’ammissione e, a distanza di quattro mesi, la presentazione di una seconda domanda di concordato completa poi sfociata in fallimento per mancato raggiungimento delle maggioranze di legge). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11563)*[Tribunale Forlì, 22 Ottobre 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11563)

**[Fallimento - Azione revocatoria - Consecuzione delle procedure di concordato e di fallimento dei soci illimitatamente responsabili](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11638)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11638)*[Nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l. fall., il termine di cui all'art. 67 l..fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale posto in essere dal socio decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d’insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un vulnus all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa (cfr. Cass. 17.2.2012 n.2335); il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non trova invece applicazione unicamente con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l’efficacia del concordato preventivo della società nei confronti di soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali (Cass. 26.3.2010 n. 7273)".  
(Fattispecie in cui il Giudice accoglie l’eccezione di revocatoria fallimentare sollevata dal curatore con riferimento alla ipoteca iscritta dal creditore sui beni personali del socio illimitatamente responsabile quale fideiussore, nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione nel registro delle imprese della prima domanda di concordato). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11638)*[Tribunale Forlì, 22 Ottobre 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11638)

**[Revocatoria fallimentare - Scientia decoctionis - Prova (art. 67 l. fall.)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11907)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11907)*[In materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poichè la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decotionis"; grava sul curatore l’onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell’impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11907)*[Tribunale Catanzaro, 27 Settembre 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11907)

**[Fallimento - Revocatoria - Mutuo fondiario finalizzato all'estinzione di preesistente esposizione chirografaria - Mezzo anormale di pagamento - Revocabilità](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13261)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13261)*[L'operazione con la quale la somma mutuata viene destinata a estinguere un debito preesistente nei confronti dello stesso istituto mutuante, il quale acquisisce perciò una garanzia ipotecaria prima inesistente, trasformando un credito chirografario in privilegiato senza che il mutuatario acquisisca la disponibilità della somma, costituisce un procedimento indiretto anormalmente solutorio, costituito da un lato dal contratto di mutuo e dall'altro dall'utilizzazione della somma accreditata. Detta operazione, mirando a perseguire uno scopo estraneo rispetto alle finalità tipiche sottese ai negozi posti in essere, integra e da luogo a un pagamento anormale revocabile ex art. 67, comma 1 n. 2 L.F.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13261)*[Tribunale Treviso, 24 Settembre 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13261)

**[Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Facoltà del curatore di sollevare per la prima volta eccezioni in senso stretto - Sussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13224)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13224)*[In sede di opposizione allo stato passivo, il curatore può sollevare eccezioni in senso stretto (come quella di revocatoria) non sollevate in sede di verifica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13224)*[Tribunale Treviso, 19 Settembre 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13224)

**[Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Concordato preventivo - Credito del professionista per attività di assistenza, consulenza e redazione della proposta - Credito sorto in funzione della procedura concorsuale - Prededuzione ex art. 111, secondo comma, legge fall. - Configurabilità - Fondamento](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11572)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11572)*[Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra "de plano" tra i crediti sorti "in funzione della procedura concorsuale", e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., fondandosi tale interpretazione: a) sull'esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, terzo comma, lett. g), legge fall.; b) sull'abrogazione dell'art. 182 quater, quarto comma, legge fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; c) sull'interpretazione autentica dell'art. 111, secondo comma, legge fall. fornita dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva (art. 161, sesto comma, legge fall.), così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11572)*[Cassazione civile, sez. I, 10 Settembre 2014, n. 19013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11572)

**[Revocatoria fallimentare - Riforma della legge fallimentare - Distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie - Rilevanza - Esposizione debitoria - Interpretazione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11756)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11756)*[La distinzione tra rimesse di natura solutoria e rimesse di natura ripristinatoria, elaborata dalla giurisprudenza ai fini della individuazione dei pagamenti revocabili ex articolo 67 L.F., conserva la sua validità e rilevanza anche dopo la riforma della legge fallimentare introdotta dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. L'espressione "esposizione debitoria" contenuta nel terzo comma dell'articolo 67 citato, deve, infatti, intendersi riferita ai soli debiti liquidi ed esigibili, requisito, questo, che non ricorre nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati effettuati entro i limiti dell'affidamento concesso dalla banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11756)*[Tribunale Venezia, 05 Agosto 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11756)

**[Revocatoria fallimentare - Esenzione per i pagamenti nei termini d'uso - Interpretazione - Tempistica coerente con il regolamento negoziale o usuale tra le parti - Pagamento nei termini indicati in fattura - Pagamenti intervenuti in data anteriore - Pagamenti avvenuti in ritardo divenuto consuetudine tra le parti](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13257)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13257)*[Deve intendersi effettuato "nei termini d'uso" quel pagamento eseguito nell'esercizio dell'attività di impresa (indipendentemente dal fatto che si tratti di pagamento di beni o servizi indispensabili all'attività) che non solo sia avvenuto con mezzi normali (ossia con denaro contante, bonifico, assegno o strumenti parimenti ordinari) ma anche con la tempistica coerente con il regolamento negoziale ovvero, in via subordinata, usualmente in essere tra le parti e, dunque, anch'essa caratterizzata da profili di normalità.  
  
Il pagamento nei termini d'uso è certamente quello che interviene, fatta salva l'ipotesi di uno specifico diverso regolamento negoziale, in un arco temporale compreso tra la prestazione del servizio o la consegna del bene e la scadenza del termine che è prassi indicare in fattura per il pagamento. Dalla data di esecuzione della prestazione o di consegna del bene alla data di scadenza del termine indicati in fattura il pagamento è in ogni momento dovuto (ai sensi dell'articolo 1183 c.c., posto che se non è determinato il tempo dell'adempimento il creditore può esigerlo immediatamente) e dunque in qualsiasi momento dovesse sopraggiungere interverrebbe in un arco temporale indubbiamente caratterizzato, in diritto, da profili di normalità, perché normale è il pagamento che interviene dopo l'esecuzione della prestazione ed entro il termine indicato in fattura dal creditore; lo stesso può dirsi per i pagamenti che dovessero intervenire in un tempo successivo, ma assai prossimo, alla scadenza indicata. Anomali, al contrario dovrebbero ritenersi i pagamenti che avvengono in data anteriore alla prestazione del servizio (o alla consegna del bene) ovvero con significativo ritardo rispetto alla data di scadenza indicata in fattura, purché non si tratti di significativo ritardo costante, ossia di ritardo divenuto a sua volta tra le parti una vera e propria consuetudine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13257)*[Tribunale Roma, 29 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13257)

**[Fallimento - Azione revocatoria - Conoscenza dello stato d'insolvenza - Gruppo di società e conoscenza dello stato d'insolvenza delle società del gruppo - Elemento indiziario idoneo a formare la consapevolezza dello stato di decozione della società che ha compiuto l'atto](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13258)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13258)*[In tema di gruppo di società, la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società appartenenti al medesimo gruppo, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o di controllo, se da un lato comporta che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di esse ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con l'esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società, dall'altro lato non esclude, ai fini della revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti in favore di un terzo estraneo al gruppo, la possibilità che la conoscenza dello stato di insolvenza della società del gruppo, o di una loro consistente parte, possa contribuire, in concorso con altri elementi indiziari, a formare nel terzo la consapevolezza dello stato di decozione della società che ha compiuto l'atto della cui revocabilità si tratta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13258)*[Tribunale Roma, 29 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13258)

**[Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell'azione prima o durante la liquidazione dei beni aziendali - Rilevanza ai fini dell'individuazione dell'aiuto di Stato - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14613)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14613)*[L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26) non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura falimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, onde ricavarne che l'azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente se esercitata nella seconda fase, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14613)*[Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14613)

**[Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 - Azione revocatoria fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal decreto di apertura della procedura e di nomina del commissario - Fondamento](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14614)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14614)*[In tema di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, l'azione revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 cod. civ., il diritto può essere fatto valere. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14614)*[Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14614)

**[Azione revocatoria ordinaria e fallimentare - Sequestro giudiziario avente ad oggetto il bene oggetto dell’atto revocato - Ammissibilità](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11913)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11913)*[E’ ammissibile il rimedio cautelare del sequestro giudiziario del bene oggetto dell’atto revocato, con riferimento all’azione revocatoria ordinaria e fallimentare, ancorchè all’azione revocatoria siano estranei effetti restitutori di detto bene, risolvendosi essa nella mera dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto medesimo, che consente al creditore di sottoporre ad esecuzione forzata il bene, pur restando questo in proprietà del terzo beneficiario dell’atto revocato. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11913)*[Tribunale Rimini, 23 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11913)

**[Azione revocatoria ordinaria e fallimentare - Affitto d’azienda in favore del “subacquirente” - Sequestro conservativo ex art. 2905 secondo comma c.c. avente ad oggetto i canoni di affitto - Inammissibilità](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11914)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11914)*[Non è possibile disporre il sequestro conservativo ex art. 2905 secondo comma c.c. sui canoni d’affitto di azienda versati dal “subacquirente” in relazione a contratto stipulato dall’avente causa dal fallito, poiché essi non rappresentano ciò che è uscito dal patrimonio di quest’ultimo, nè spettano al curatore fallimentare; soprattutto i canoni non sono un bene giuridico in senso stretto, rappresentando piuttosto la misura di un diritto di credito accessorio a quello relativo al valore della cosa oggetto della revocatoria. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11914)*[Tribunale Rimini, 23 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11914)

**[Azione revocatoria fallimentare - Revocatoria di contratto di locazione stipulato anteriormente al fallimento - Vendita forzata dell'immobile locato - Intervento dell'aggiudicatario - Inammissibilità - Fondamento - Interesse del curatore alla prosecuzione del giudizio - Sussistenza - Ragioni](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11891)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11891)*[Il trasferimento dell'immobile oggetto di contratto di locazione stipulato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, e per la cui revoca il curatore abbia agito nei confronti del conduttore, non determina una successione ex art. 111 cod. proc. civ. dell'aggiudicatario, atteso che con la vendita forzata dell'immobile si trasferisce la locazione (nei limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 cod. civ.), ma non anche il diritto di farne dichiarare l'inefficacia. Ne consegue l'inammissibilità dell'intervento dell'aggiudicatario nel giudizio promosso dal curatore ex art. 67 legge fall., dovendosi ritenere che l'interesse di quest'ultimo a proseguire il giudizio non venga meno poiché la pronuncia di inefficacia (i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda giudiziale, rendendo inopponibile alla massa il contratto di locazione ed il canone pattuito) costituisce il presupposto perché la curatela possa pretendere il riconoscimento, a titolo di danni, del pagamento di una somma idonea a compensare il fallimento del mancato godimento del bene, senza alcuna necessaria correlazione con il canone pattuito. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11891)*[Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2014, n. 16652.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11891)

**[Revocatoria fallimentare - Consecuzione delle procedure di concordato preventivo e fallimento - Retrodatazione del periodo sospetto alla apertura del concordato - Principio di consecuzione delle procedure concorsuali - Accertamento con valenza giudicato dello stato di insolvenza - Presunzione dell’esistenza ab origine dello stato di insolvenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11104)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11104)*[In tema di revocatoria fallimentare, la retrodatazione del periodo sospetto al momento di apertura della procedura di concordato preventivo (nei casi in cui non sia ratione temporis applicabile la novella dell’art. 69 bis L.F.) può ritenersi collegata al concetto di consecuzione delle procedure concorsuali, le quali rappresentano più fasi di un procedimento unitario. A tal fine, la sentenza di fallimento può contenere un accertamento, con valenza di giudicato nel successivo giudizio revocatorio, del fatto che il debitore si trovasse in stato di insolvenza al momento della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, in assenza di tale accertamento, qualora al concordato preventivo segua il fallimento, è possibile legittimamente presumere che il debitore si trovasse ab origine in stato di insolvenza, comprovato ex post dalla sopravvivenza del fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11104)*[Tribunale Monza, 17 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11104)

**[Revocatoria fallimentare - Scientia decoctionis - Prova - Valore confessorio delle dichiarazioni rese dal debitore](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11308)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11308)*[Quando le procedure esecutive sono state promosse dal medesimo creditore convenuto, si è in presenza di univoci e gravi elementi presuntivi che anche da soli appaiono sufficienti a integrare la scientia decoctionis. Tra questi rientrano quelli costituti da un panorama istruttorio caratterizzato da ulteriori elementi: quando cioè il tenore della corrispondenza, che atttesta la precisa confessione della società debitrice alla creditrice, rivela di non poterne soddisfare le spettanze, ipotizzando un pagamento concordato solo in misura ridotta “a saldo e stralcio”, formulando, invece, l’esplicita richiesta di non procedere nel tentativo di esecuzione forzata, viceversa proseguita. (Isabella Grassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11308)*[Appello Bologna, 11 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11308)

**[Revocatoria fallimentare - Scientia decoctionis - Prova - dichiarazioni del debitore al creditore ante richiesta del decreto provvisoriamente esecutivo - Pagamento del terzo pignorato nel periodo sospetto](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12365)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12365)*[Quando le procedure esecutive sono state promosse dal medesimo creditore convenuto, si è in presenza di univoci e gravi elementi presuntivi che anche da soli appaiono sufficienti a integrare la scientia decoctionis. Tra questi rientrano quelli costituti da un panorama istruttorio caratterizzato da ulteriori elementi: quando cioè il tenore della corrispondenza, che attesta la precisa confessione della società debitrice alla creditrice, rivela di non poterne soddisfare le spettanze, ipotizzando un pagamento concordato solo in misura ridotta “a saldo e stralcio”, formulando, invece, l’esplicita richiesta di non procedere nel tentativo di esecuzione forzata, viceversa proseguita.  
  
Allo scopo di far emergere la scientia decoctionis valgono le espressioni impiegate dalla medesima creditrice, nella sua richiesta di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ottenuto grazie alla circostanza addotta dalla creditrice che la debitrice non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. Nel caso de quo vi si lamentavano i pregressi ritardi e la necessità di intimare reiterati solleciti, ormai da tempo rimasti senza successo e senza concrete prospettive di pagamento.  
  
Da parte di chi si trovi a beneficiare dell’atto solutorio contestato, poiché l’art 67, 2 comma non prevede un consilium fraudis, ma richiede semplicemente che in quel momento il soggetto “fosse a conoscenza” dell’insolvenza del debitore poi fallito, nel caso de quo (pagamento da parte del terzo pignorato a poco più di tre mesi prima della pronuncia di fallimento della debitrice, in presenza di plurime situazioni di criticità conclamata, analiticamente riportate e documentate ai fini di una corretta ratio decidendi), si realizza un esempio tipico di conoscenza “diretta” dell’altrui insolvenza in quanto il creditore ha dovuto addirittura giungere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore onde soddisfare i propri diritti. (Isabella Grassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12365)*[Appello Bologna, 11 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12365)

**[Revocatoria fallimentare di atti a titolo oneroso i cui effetti siano cessati prima della proposizione della domanda – Infondatezza della domanda per carenza di interesse](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11339)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11339)*[Deve ritenersi infondata, per carenza di interesse dell’attore, l’azione revocatoria avente ad oggetto un contratto i cui effetti siano cessati prima della proposizione della domanda, come anche prima della decisione. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11339)*[Tribunale Milano, 03 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11339)

**[Revocatoria fallimentare - Esenzione di cui all'articolo 67, comma 3, n. 2 L.F. - Limitazione di cui all'articolo 70 L.F. - Ratio - Versamenti effettuati su un conto che consenta l'effettivo riutilizzo del denaro - Necessità](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11827)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11827)*[Le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 3, n. 2 e 70 della legge fallimentare sono state volute per quei rapporti nei quali il correntista debitore che abbia effettuato un pagamento possa riutilizzare il denaro esistente sul conto. Dette norme mirano, infatti, ad evitare che i versamenti funzionali o seguiti da nuovi impieghi da parte del correntista possano essere considerati pagamenti di per sé revocabili, esponendo in tal modo la banca al rischio di dover restituire più di quanto la stessa abbia potuto effettivamente beneficiare. L'esenzione e la limitazione di cui alle norme sopra citate possono, pertanto, operare solo in presenza di un rapporto continuativo, il quale sia in concreto caratterizzato dal meccanismo sopra descritto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11827)*[Tribunale Milano, 03 Giugno 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11827)

**[Azione revocatoria fallimentare di pagamenti e giudicato endofallimentare sulla domanda di ammissione al passivo presentata dal convenuto - Possibile conflitto di giudicati - Insussistenza  
  
Azione revocatoria di pagamenti - Esenzione di cui all’art. 67, comma 3 lett. a) L.F. - Pagamento eseguito in favore di società in liquidazione - Insussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11564)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11564)*[Nel caso in cui il convenuto in revocatoria eccepisca l’improcedibilità dell’azione per la sussistenza del giudicato endofallimentare in relazione alla domanda di ammissione al passivo, non può esservi alcun conflitto tra giudicati quando il credito ammesso al passivo concerna quella parte non ancora pagata del complessivo importo derivante dai rapporti commerciali tra le parti. (Raffaella Argenzio) (riproduzione riservata)  
  
L’esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3 lett. a) L.F. concerne i soli pagamenti effettuati nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso, e dunque non vi rientrano i pagamenti effettuati nel corso della liquidazione della società. (Raffaella Argenzio) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11564)*[Tribunale Napoli, 17 Maggio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11564)

**[Revocatoria fallimentare - Esenzioni di cui all’articolo 67, comma 3, L.F. - Eccezioni al principio generale della revocabilità di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili di cui all’articolo 67, comma 2, L.F. - Rilevanza della distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie anche dopo la riforma del 2005  
  
Revocatoria fallimentare - Versamenti per anticipazioni in conto corrente - Atti di pagamento anormali - Esclusione  
  
Revocatoria fallimentare - Versamenti per anticipazioni in conto corrente - Atti solutori anomali - Esclusione - Natura solutoria del pagamento della banca - Distinzione  
  
Operazioni bancarie - Anticipo dietro presentazione di ricevuta bancaria, di fattura con cessione di credito o mandato all’incasso in rem propria con patto di compensazione - Mezzo di pagamento anormale - Esclusione - Rilevanza delle operazioni bancarie considerate nella loro globalità  
  
Revocatoria fallimentare - Significato dell’aggettivo “durevole” - Stabilità nel tempo dell’effetto solutorio - Determinazione del periodo successivo mediante criterio relativo e non assoluto - Rilevanza della frequenza delle movimentazioni del conto  
  
Revocatoria fallimentare - Significato dell’aggettivo “consistente” – idoneità dell’atto a ledere la par condicio creditorum - Utilizzo di parametri interni al rapporto di conto corrente - Ampio spettro di criteri utilizzabili dal giudice con inevitabile valutazione discrezionale - Rilevanza dell’entità massima dell’esposizione debitoria nel semestre antecedente, dell’entità media delle rimesse, dell’ammontare dell’esposizione debitoria](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11313)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11313)*[Le fattispecie di esonero dall’azione revocatoria di cui all’articolo 67, comma 3, L.F. sono eccezioni al principio generale della revocabilità di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili espresso dall’art. 67, comma 2, L.F. Pertanto, la distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, mantiene rilievo anche dopo la riforma del 2005 della disciplina delle azioni revocatorie, con la conseguenza che la natura solutoria della rimessa è e rimane un presupposto indispensabile per la sua potenziale revocabilità, ulteriormente condizionata dai requisiti della consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  
  
Ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, i versamenti corrispondenti ad anticipazioni dietro presentazione di ricevute bancarie o fatture su conto affidato non possono essere di per sé considerati atti solutori anormali, in quanto l’accreditamento eseguito dalla banca sul conto corrente costituisce un ordinario atto di ripristino della provvista assicurata dall’affidamento, secondo una dinamica che risponde alla fisiologia dei rapporti tra la banca e il suo cliente commerciale, ma soprattutto secondo lo schema contrattuale in essere tra banca e cliente affidato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  
  
Le anticipazioni effettuate dalla banca in conto corrente sono prestiti ad utilizzo ripetuto, in cui ad una pluralità di finanziamenti consegue una pluralità di estinzioni, così che gli accrediti possono essere considerati atti di natura solutoria soltanto ove vengano effettuati a copertura di precedenti anticipazioni rimaste insolute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  
  
L’anticipo dietro presentazione di ricevuta bancaria o fattura, accompagnato dalla cessione del credito o da un mandato all’incasso in rem propriam con patto di compensazione, non può rappresentare un mezzo di pagamento anormale perché interviene quale atto esecutivo di un contratto tra le parti, banca e cliente. Sono, in realtà, le operazioni bancarie considerate nella loro globalità, comprensive quindi della contestuale cessione di credito, o dalla compensazione tra il credito della banca originato dall’anticipazione ed il debito della banca dipendente dall’incasso del credito per conto del cliente che possono essere considerati atti di pagamento anomali, ma non l’anticipazione che li precede, salvo che quest’ultima vada a coprire eventuali precedenti anticipi seguiti da insoluti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  
  
Il significato dell’aggettivo “durevole”, contenuto nell’articolo 67, comma 3, L.F. deve essere individuato nel concetto di stabilità nel tempo dell’effetto solutorio e si risolve nel ritenere che soltanto il versamento (con effetto retroattivo consistente) che non venga compensato da successivi prelevamenti (non necessariamente di importo corrispondente, ma anche superiore, o inferiore ma non tali da ridurre il ripianamento al di sotto della individuata soglia di consistenza), abbia l’effetto di determinare la durevole riduzione dell’esposizione debitoria. Nella determinazione del periodo successivo rilevante ai detti fini, si deve far ricorso ad un criterio relativo e non assoluto, dipendente dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto, per cui è innegabile che lo stesso periodo possa avere una rilevanza diversa se riferito ad un conto caratterizzato da un’intensa movimentazione o piuttosto ad un conto con movimentazioni occasionali. Ne deriva che qualche giorno di stabilità sarà sufficiente solo in presenza di un conto con rimesse e prelevamenti infra giornalieri, non nell’ipotesi in cui il conto sia caratterizzato da movimentazioni più rarefatte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  
  
Per stabilire quale sia la soglia oltre la quale la restituzione alla banca possa dirsi consistente, deve escludersi che sia possibile riferirsi ad un criterio quantitativo assoluto, che prescinda cioè dagli elementi caratterizzanti la fattispecie concreta. La premessa pare difficilmente contestabile, rispondendo ad una regola interpretativa imperniata sul buon senso e sulla considerazione, in apparenza convincente, secondo cui la revocabilità in concreto di un atto potenzialmente pregiudizievole per la massa dei creditori va necessariamente fatta dipendere dalla sua idoneità a ledere la par condicio in misura apprezzabile e non trascurabile. Tuttavia, se l’intento del legislatore fosse davvero soltanto quello di escludere dall’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 67, comma 2 l. fall. quelle operazioni che non siano idonee, da un lato a depauperare il patrimonio del fallito in maniera significativa, dall’altro a compromettere in misura altrettanto significativa il diritto dei creditori concorsuali ad un soddisfacimento imparziale, la revocabilità potrebbe essere esclusa anche in presenza di rimesse per importi rilevanti, in ragione dell’entità complessiva del dissesto, ove quest’ultima sia tale da ridurre l’impatto pregiudizievole della rimessa sulla singola posizione creditoria concorsuale. In altri termini, l’entità del dissesto finirebbe per condizionare, dall’esterno, la revocabilità della rimessa, il che non pare accettabile, pur considerando l’indubbia indeterminatezza del criterio normativo. Più corretto deve quindi ritenersi che il legislatore abbia voluto tutelare la banca rispetto ad obblighi restitutori eccessivi, ed abbia espresso tale esigenza di contenimento sia con la previsione della necessaria consistenza (e durevolezza) della rimessa, sia con la norma di chiusura di cui all’art. 70, comma terzo L.F., che limita l’obbligo restitutorio alla differenza tra la massima esposizione debitoria nel semestre sospetto e quella cristallizzata al momento di apertura del concorso dei creditori del correntista. Per escludere la revocabilità della rimessa è pertanto necessario riferirsi esclusivamente a parametri interni al rapporto (di conto corrente) in essere tra banca e correntista poi dichiarato fallito. Ne consegue un inevitabile ampio spettro di criteri utilizzabili dal giudice, la cui discrezionalità si rivela inevitabilmente ampia. Tali parametri possono essere integrati dall’entità massima dell’esposizione debitoria del conto corrente nel semestre antecedente al fallimento, dall’entità media delle rimesse (ed eventualmente anche dei prelevamenti) sul conto, nel periodo sospetto o nel periodo immediatamente antecedente al semestre, dall’ammontare dell’esposizione debitoria nel momento in cui la rimessa della cui consistenza si tratta è stata effettuata, infine dall’importo massimo di cui possa essere chiesta la restituzione, così come individuato applicando il principio di cui all’art. 70, ultimo comma L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11313)*[Tribunale Bergamo, 28 Aprile 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11313)

**[Fallimento - Azioni revocatorie - Termine decadenziale triennale di cui all'articolo 69 bis - Rapporto tra i termini di tre e cinque anni previsti dalla norma.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10309)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10309)*[Il curatore decade dall'azione revocatoria, sia essa ordinaria ex articolo 66 L.F., sia essa fallimentare ex artt. 67, 69 e 69 bis, secondo comma, L.F., sempre che, con riferimento alla azione revocatoria fallimentare (per la quale non vale il riferimento al termine di prescrizione previsto dagli articoli 66 L.F. e 2903 c.c.), non sia già decorso il termine di cinque anni dalla data dell'atto da revocare, perché altrimenti sarà questo termine che segnerà la decadenza dall'azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10309)*[Tribunale Napoli, 27 Marzo 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10309)

**[Concordato preventivo – Fallimento – Consecuzione – Crediti dei professionisti che hanno svolto attività professionale “in funzione” – Utilità – Strumentalità – Crediti sorti prima della procedura di Concordato.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10427)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10427)*[L’art. 111, secondo comma, l. fall. interpretato alla luce del disposto dell’art. 67, lett. g) l. fall. consente di affermare che il credito sorto “in funzione” di una procedura concorsuale è senza dubbio anche quello sorto “per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali”, non rilevando la natura del credito stesso, per essere sorto in periodo anteriore al fallimento. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)  
  
L’accesso alla procedura di concordato preventivo garantisce di per sé un vantaggio per i creditori riferibile alla consecutio tra procedure, posto che, quantomeno, si otterrà l’effetto di cristallizzazione della massa (art. 55 l. fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento della azione revocatoria fallimentare. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)  
  
L’art. 182 quater implicitamente conferma che possono essere ritenuti prededucibili anche crediti sorti prima dell’apertura della procedura di concordato preventivo, atteso che l’espressione “in funzione”, richiamando il concetto di “servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali, consente di intendere l’enunciato “strumentale a” come sinonimo di “funzionale”. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)  
  
La consecuzione tra procedure non è esclusa dalla circostanza che tra procedura “minore” e procedura principale sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la continuità tra procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra le medesime. Il fallimento è, dunque, il logico corollario della condizione di dissesto che ha dato causa alla precedente procedura concorsuale. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10427)*[Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2014, n. 6031.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10427)

**[Azione revocatoria ex art. 67 co. 2 l. fall. - Prova della scientia decoctionis - Presunzione di conoscenza dell’insolvenza sulla base di indizi obiettivamente non rassicuranti - Sussistenza.  
  
Azione revocatoria ex art. 67 co. 2 l. fall. - Pagamenti eseguiti dal convenuto in revocatoria in favore di terzi nell’interesse del debitore -  Insussistenza azione restitutoria.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10168)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10168)*[A fronte di ritardi cronici nei pagamenti e di comunicazioni, indipendentemente dalle promesse di adempimento, di contenuto obbiettivamente non rassicurante, è del tutto presumibile che il creditore avesse verificato sulla base delle normali informazioni commerciali e dei pubblici dati contabili di bilancio l’esistenza del conclamato stato di decozione provato dalla perdita di quasi due terzi del capitale sociale, dai generalizzati inadempimenti e dall’iscrizione d’ipoteca giudiziale per un notevole importo. (Carmen Chiara Vitale) (riproduzione riservata)  
  
L’accoglimento dell’azione revocatoria non comporta anche l’inefficacia dei pagamenti eventualmente eseguiti dall’accipiens nell’interesse del debitore insolvente in favore di soggetti terzi nei confronti dei quali, pertanto, non v’è alcuna azione restitutoria. (Carmen Chiara Vitale) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10168)*[Appello Roma, 21 Febbraio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10168)

**[Azione revocatoria ex art. 67 l.f. – Dies a quo di decorrenza del periodo sospetto – Data di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento – Esclusione – Data di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese – Sussistenza.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9987)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9987)*[In tema di revocatoria ex art. 67 l.f., ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza a ritroso del periodo sospetto, deve farsi riferimento non alla data di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento, ma alla data (se diversa) in cui tale sentenza è stata iscritta nel registro delle imprese, ovvero, in caso di consecutio di concordato preventivo e fallimento, alla data di iscrizione in tale registro del ricorso di ammissione al concordato preventivo. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9987)*[Tribunale Milano, 23 Gennaio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9987)

**[Procedure di insolvenza - Azione revocatoria contro soggetto non avente domicilio sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea - Competenza del giudice dello Stato che ha aperto la procedura di insolvenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10958)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10958)*[L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10958)*[Corte Giustizia UE, 16 Gennaio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10958)

**[Revocatoria fallimentare - Ipoteca fiscale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 - Revocabilità - Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11168)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11168)*[L'iscrizione di ipoteca fiscale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 cod. civ., nè è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 cod. civ., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11168)*[Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11168)

**[Revocatoria fallimentare – Cessione di crediti in funzione assolutoria – Mezzo anormale di pagamento – Presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario – Prova diretta dell’insussistenza dello stato di insolvenza.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9724)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9724)*[In tema di azione revocatoria fallimentare la cessione di credito in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla Legge n. 52 del 1991, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto; ne consegue la presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario, che può vincere tale presunzione non con una prova diretta dell'insussistenza dello stato di insolvenza, che rappresenta solo da un punto di vista logico un presupposto dell'azione, ma con la prova di circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9724)*[Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9724)

**[Revocatoria fallimentare – Pagamenti nei termini d’uso – Onere della prova della sussistenza della causa di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, L.F..  
  
Revocatoria fallimentare – Pagamenti nei termini d’uso – Individuazione – Cash and carry – Sussistenza della causa di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, L.F..  
  
Revocatoria fallimentare – Cash and carry – Revocatoria della comprevendita – Non conoscenza dello stato di insolvenza.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9680)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9680)*[Mentre compete al curatore di dimostrare la conoscenza in capo al convenuto dello stato di insolvenza, è, invece, onere del convenuto dimostrare l’esistenza della causa di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui alla lettera a del terzo comma dell’articolo 67 L.F. relativo ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso. (riproduzione riservata)  
  
I pagamenti in contanti effettuati alla cassa di un cash and carry sono eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti sicchè non sono revocabili perchè eseguiti nei termini d’uso di cui alla lettera a del terzo comma dell’articolo 67 L.F. (riproduzione riservata)  
  
Occorre provare la conoscenza effettiva, quand'anche con presunzioni, con riferimento alla tipologia professionale del cassiere di un cash and carry per revocare il contratto di compravendita, stipulato ed eseguito alla cassa. (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9680)*[Tribunale Salerno, 04 Novembre 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9680)

**[Trust liquidatorio - Costituzione del trust in situazione di dissesto - Nullità - Esclusione - Applicazione della disciplina prevista nell'atto istitutivo del trust - Cessazione per impossibilità di raggiungere lo scopo.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9715)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9715)*[Il trust liquidatorio costituito quando l'impresa si trovi in stato di dissesto non è ab origine nullo o inefficace ai sensi dell'articolo 13 della convenzione dell'Aja per contrasto con le norme di diritto pubblico che prevedono la liquidazione concorsuale; in detta ipotesi, infatti, la disciplina applicabile sarà quella prevista dall'atto istitutivo del trust o, in mancanza, dalla legge regolatrice prescelta, per il caso di impossibilità del trust di raggiungimento dello scopo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9715)*[Tribunale Cremona, 08 Ottobre 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9715)

**[Trust - Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto - Nullità - Esclusione - Simulazione - Esclusione - Possibile vantaggio e tutela dei creditori - Impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust - Previsione di scopi incompatibili con la eventuale successiva procedura concorsuale - Azione revocatoria dell'atto di conferimento dei beni.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9974)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9974)*[Un trust liquidatorio costituito quando la società già si trovi in stato di dissesto non è automaticamente ab origine nullo (o inefficace), ex art. 13 Conv. Aja, per contrasto con la legge fallimentare, atteso che l'ordinamento conosce altri strumenti di autonomia privata attraverso i quali i debitori, ivi comprese le società commerciali, possono gestire per via negoziale e stragiudiziale il rapporto con i creditori. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)  
  
Un trust liquidatorio costituito quando la società già si trovi in stato di dissesto non è automaticamente simulato e non è necessariamente volto a creare un ostacolo alle pretese creditorie e a dilazionare eventuali istanze di fallimento, se nel trust risultano conferiti anche beni personali di soci, perché in questo caso risulta effettivo, meritevole di tutela ed anzi vantaggioso per i creditori, che vedono incrementato il patrimonio destinato alla propria soddisfazione. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)  
  
Nel caso in cui la società che ha costituito un trust liquidatorio successivamente fallisca, si verificherà una impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust stesso e dovrà verificarsi di volta in volta cosa prevedano l'atto istitutivo del trust o la legge prescelta per la sua disciplina in ordine alla sorte dei beni conferiti. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)  
  
In caso di fallimento della società che ha costituito un trust liquidatorio, se l'atto istitutivo del trust o la legge prescelta per la sua disciplina in ordine alla sorte dei beni conferiti prevedono scopi incompatibili con la procedura concorsuale, il Curatore ha a disposizione lo strumento specifico dell'azione revocatoria per tornare in possesso dei beni conferiti in trust, azione da esercitarsi contro l'atto di dotazione del trust. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9974)*[Tribunale Cremona, 08 Ottobre 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9974)

**[Revocatoria fallimentare – Pagamenti nei termini d’uso – Individuazione – Pagamenti effettuati con mezzo fisiologico ed ordinario nei tempi utilizzati dalle parti nel corso del rapporto.  
  
Revocatoria fallimentare – Pagamenti nei termini d’uso – Onere della prova della sussistenza della causa di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, L.F..](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9633)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9633)*[I pagamenti nei termini d’uso di cui alla lettera a del terzo comma dell’articolo 67 L.F. sono quelli eseguiti con mezzo fisiologico ed ordinario ed altresì effettuati non necessariamente nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti ma nei tempi in concreto utilizzati dalle parti nel corso dell’intero rapporto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  
  
Mentre compete al curatore di dimostrare la conoscenza in capo al convenuto dello stato di insolvenza, è, invece, onere del convenuto dimostrare l’esistenza della causa di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui alla lettera a del terzo comma dell’articolo 67 L.F. relativo ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9633)*[Tribunale Salerno, 18 Giugno 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9633)

**[Assegnazione della casa familiare ex art. 155 quater primo comma c.c. – Revocabilità: presupposti.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9229)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9229)*[Gli atti suscettibili di azione revocatoria, anche fallimentare ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. devono avere un contenuto di disposizione patrimoniale, vale a dire devono comportare l’uscita del bene (anche parziale) o del credito dal patrimonio del debitore ed è quindi escluso che vi rientrino atti come l’assegnazione della casa familiare a mente dell’art. 155 quater primo comma c.c. che non hanno contenuto patrimoniale, ma sono espressione di un dovere imposto dalla legge ai genitori nei confronti dei figli attinente a mantenimento, istruzione, educazione della prole. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)  
  
L’atto di assegnazione della casa familiare a mente dell’art. 155 quater primo comma è revocabile solo nel caso in cui abbia costituito un diritto di abitazione perpetuo a favore del coniuge non fallito, andando a sostituire in tutto o in parte l’obbligo di mantenimento, eventualmente anche in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, a regolamentazione esclusiva delle condizioni patrimoniali della separazione e dei rapporti fra i coniugi, e non nel caso in cui l’assegnazione della casa familiare sia chiaramente connessa con l’interesse del minore che continua a risiedervi insieme alla madre affidataria.  In quest’ultima ipotesi la curatela fallimentare – a prescindere dai termini delle azioni revocatorie – può sempre chiedere - ove cessino le condizioni previste dall’art. 155 quater cod. civ. - di procedere alla divisione dell’immobile, previo accertamento della sopravvenuta inopponibilità ai terzi anche eventuali futuri acquirenti dello stesso del provvedimento di assegnazione debitamente trascritto. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9229)*[Tribunale Udine, 17 Giugno 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9229)

**[Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Curatore agente in revocatoria - Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2710 cod. civ. - Inapplicabilità.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9513)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9513)*[L'art. 2710 cod. civ., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicchè non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9513)*[Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2013, n. 11017.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9513)

**[Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Concessione di forniture di carburante - Gestore - Obbligo del concessionario - Insussistenza - Fondamento - Pagamenti del gestore - Revocabilità.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9278)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9278)*[Non si sottraggono alla revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati quale corrispettivo per la fornitura di carburante in favore del concessionario del relativo impianto di distribuzione dal soggetto cui sia stata affidata la gestione dello stesso, non essendo la figura del primo assimilabile a quella del cosiddetto legal-monopolista in ordine all'obbligo contrattuale alla base di tale fornitura. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9278)*[Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2013, n. 8418.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9278)

**[Concordato preventivo – Pagamento non autorizzato di crediti concorsuali – Inammissibilità della proposta – Esclusione – Atto di frode – Esclusione – Condizioni.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8724)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8724)*[Non è di ostacolo all’ammissione alla procedura di concordato preventivo la circostanza che la società istante abbia effettuato, in data successiva al deposito della proposta di concordato, pagamenti di crediti concorsuali non autorizzati dal Tribunale ai sensi dell’art. 182-quinquies, comma 4, l. fall., quante volte la descritta condotta esuli, per le concrete modalità di esecuzione e per la qualità soggettiva dei beneficiari, da profili di manifesta frode nei confronti degli altri creditori concorsuali. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)  
   
L’assenza di una autorizzazione giudiziale, pure imposta dal richiamato art. 182-quinquies, comma 4, l.fall., non è equiparabile, quanto agli effetti negativi sulla sorte della procedura concordataria, a quella prevista per gli atti di straordinaria amministrazione, ex art. 167, comma 2, l. fall., restando peraltro ancora controverso in giurisprudenza se il pagamento di crediti anteriori al concordato costituisca atto di straordinaria amministrazione (come mostra di ritenere, sia pure a determinate condizioni, Cass. 12 Gennaio 2007, n. 578), ovvero possa essere senz’altro ricondotto nell’ambito dell’ordinaria amministrazione (così Cass. 29 novembre 2005, n. 26036). (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)  
   
Il prescritto provvedimento del tribunale ex art. 182-quinquies l.fall., nelle intenzioni del legislatore della novella del 2012 (per effetto del combinato disposto dei novellati artt. 67, comma 3, lett. e), e 217-bis l.fall.), sembra teso, nell’ambito del concordato preventivo, esclusivamente ad assicurare, da un lato, che i pagamenti autorizzati siano esentati – in caso di successivo fallimento – da una revocatoria fallimentare e, dall’altro, che i soggetti coinvolti restino esonerati da responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale, senza quindi mostrare sicure refluenze sui presupposti di ammissibilità della medesima procedura concorsuale. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8724)*[Tribunale Catania, 18 Marzo 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8724)

**[Accordi di ristrutturazione dei debiti - Completa inefficacia rispetto a tutti i soggetti estranei.  
  
Accordi di ristrutturazione dei debiti - L’esclusione dalla revocabilità comprende anche la revocatoria ordinaria.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8947)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8947)*[Quello previsto dall’art. 182 bis l.f. è un istituto ontologicamente diverso dalle procedure concorsuali, un procedimento che “veste” (dall’esterno) un “momento” di natura negoziale, assicurando a quest’ultimo determinati effetti giuridici che, in mancanza di omologazione, non potrebbero determinarsi. Poiché gli accordi integrano un “momento” negoziale, qualificato da un procedimento inteso a garantire all’autonomia contrattuale di debitore e creditori aderenti determinati effetti, ne consegue la completa inefficacia degli stessi rispetto a tutti i soggetti estranei. Tale conclusione è peraltro conforme al principio generale per cui il contratto vincola soltanto le sue parti, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 1372, comma 2 c.c.). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)  
  
L’omologazione di un accordo di ristrutturazione esclude la revocabilità degli atti costitutivi delle garanzie, che si presentano quali atti esecutivi degli accordi, e che negli accordi sono espressamente richiamati. L’esclusione dalla revocabilità comprende anche la revocatoria ordinaria, per ragioni di corretta interpretazione (sistematica) della norma esonerativa e per la considerazione che, in ogni caso, della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c. non sarebbe configurabile il consilium fraudis, essendo gli accordi funzionali alla liberazione di risorse necessarie per il pagamento integrale dei creditori estranei. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8947)*[Tribunale Milano, 02 Marzo 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8947)

**[Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. - Pagamenti nei termini d'uso - Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. - Locuzione "nei termini d'uso" - Qualità e tipologia del pagamento e dato cronologico.  
  
Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. - Pagamenti nei termini d'uso - Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. - Locuzione "nei termini d'uso" - Fonti di prova.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8706)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8706)*[I “termini d’uso” di cui all’art. 67 co. 3 lett. b) l.f. attengono sia alle modalità di pagamento, sia ai termini di pagamento che in concreto e ordinariamente le parti hanno previsto e attuato durante lo svolgimento del rapporto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)  
  
La prova di tali elementi va ricavata, in primo luogo, dalle modalità contrattuali con cui sono stati regolati i pagamenti in precedenti rapporti negoziali, ovvero dalle modalità con cui sono stati regolati i pagamenti nel contratto in oggetto ovvero, in mancanza di specifica pattuizione o regolamentazione (orale o scritta), dalla prassi praticata nel settore e sul territorio. Non può invece prendersi a parametro di riferimento la modalità di estrinsecazione del rapporto tra le parti, ove la stessa sia difforme da quanto contrattualmente previsto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8706)*[Tribunale Milano, 01 Marzo 2013.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/8706)